

BANCA PROGETTO S.P.A.

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA, OGGETTO DELLA SOCIETÀ

Articolo 1

E' costituita una Società per Azioni denominata:

"Banca Progetto S.p.A."

Nel marchio, nell'insegna, nella corrispondenza commerciale, potrà altresì essere utilizzata la dizione "**Banca Progetto**".

Articolo 2

La Società ha sede e direzione generale in Milano e sede secondaria in Roma.

Essa potrà istituire e chiudere, previa autorizzazione ai sensi delle disposizioni vigenti, sedi secondarie, succursali, sportelli e rappresentanze in Italia e all'estero.

Articolo 3

La durata della Società è fissata al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata.

Articolo 4

La Società ha per oggetto la raccolta del risparmio e l'esercizio del credito nelle sue varie forme e può compiere, in conformità alle disposizioni vigenti, e munendosi, ove necessario, delle prescritte autorizzazioni, tutte le operazioni e i servizi bancari e finanziari, nonché ogni altra operazione strumentale o comunque connessa al raggiungimento dello scopo sociale.

TITOLO II CAPITALE SOCIALE ED AZIONI

Articolo 5

Il capitale sociale sottoscritto e versato è di euro 10.404.418,17 diviso in numero 1.887.029.460 azioni ordinarie prive del valore nominale.

Le azioni sono nominative; ogni azione ordinaria attribuisce il diritto ad un voto.

Il capitale può essere aumentato anche con conferimenti diversi dal denaro, nei limiti consentiti dalla legge.

Ogni azione è indivisibile; il caso di comproprietà è regolato dall'art. 2347 del Codice Civile.

Articolo 6

La qualità di socio importa l'adesione allo statuto.

Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci e del Revisore per i loro rapporti con la Società è quello risultante dai libri sociali.

TITOLO III RECESSO

Articolo 7

I soci hanno diritto di recesso unicamente nei casi in cui tale diritto è inderogabilmente previsto dalla legge.

Hanno diritto di recedere per tutte o parte delle loro azioni i soci che non hanno concorso all'approvazione delle delibere riguardanti:

- la modifica della clausola dell'oggetto sociale quando consente un cambiamento significativo dell'attività della società;
- la trasformazione della società;
- il trasferimento della sede sociale all'estero;
- la revoca dello stato di liquidazione;
- l'eliminazione di una o più cause di recesso previste dallo statuto;
- la modifica dei criteri di determinazione del valore dell'azione in caso di recesso;
- le modificazioni dello statuto concernenti i diritti di voto o di partecipazione.

E' escluso il diritto di recesso per i soci che non abbiano concorso all'approvazione delle delibere riguardanti la proroga del termine di durata della Società e/o l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.

I soci non possono addurre ulteriori cause di recesso.

TITOLO IV ASSEMBLEA

Articolo 8

L'assemblea regolarmente convocata e costituita rappresenta l'universalità dei soci.
Le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge e all'atto costitutivo, vincolano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

L'Assemblea delibera su tutte le materie attribuite alla sua competenza dalla legge e dalle norme di Vigilanza per le Banche.

Per quanto riguarda le politiche di remunerazione e incentivazione, l'Assemblea Ordinaria, oltre a stabilire i compensi spettanti agli organi dalla stessa nominati, approva:

- su proposta del Consiglio di Amministrazione, le politiche di remunerazione e incentivazione a favore dei componenti del Consiglio di Amministrazione, dell'Amministratore Delegato (ove nominato), del Direttore Generale (ove nominato), dei membri del Collegio Sindacale e del restante personale;
- i piani di remunerazione basati su strumenti finanziari;
- i criteri per la determinazione del compenso da accordare in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro o di cessazione anticipata dalla carica.

Le proposte sono presentate all'Assemblea dal Consiglio di Amministrazione nel rispetto delle procedure previste dalla normativa applicabile.

L'Assemblea Ordinaria, in sede di approvazione delle politiche di remunerazione e incentivazione, delibera, altresì, sull'eventuale proposta di fissare un limite al rapporto fra la componente variabile e quella fissa della remunerazione individuale del personale superiore al 100% (rapporto di 1:1), ma comunque non eccedente il limite massimo del 200% (rapporto di 2:1). In tal caso, la delibera assembleare è assunta su proposta del Consiglio di Amministrazione, che indichi almeno: (i) le funzioni a cui appartengono i soggetti interessati dalla decisione con indicazione, per ciascuna funzione, del loro numero e di quanti siano identificati come "personale più rilevante"; (ii) le ragioni sottostanti alla proposta di aumento; (iii) le implicazioni, anche prospettiche, sulla capacità della Società di continuare a rispettare tutte le regole prudenziali.

Le proposte del Consiglio di Amministrazione in ordine alla fissazione del limite al rapporto fra componente fissa e variabile della remunerazione oltre il rapporto di 1:1, nonché al riconoscimento di una eventuale retribuzione al Presidente del Consiglio di Amministrazione superiore a quella dell'Amministratore Delegato e/o del Direttore Generale, si intendono approvate se:

- in unica convocazione, la deliberazione è assunta con il voto favorevole di almeno i 3/4 del capitale sociale rappresentato in Assemblea, qualunque sia il capitale sociale con cui l'Assemblea è costituita; o

qualora l'Assemblea sia convocata con convocazioni multiple:

- in prima convocazione, l'Assemblea è costituita con almeno la metà del capitale sociale e la deliberazione è assunta con il voto favorevole di almeno i 2/3 del capitale sociale presente o rappresentato in assemblea;
- in seconda convocazione e in quelle successive, la deliberazione è assunta con il voto favorevole di almeno i 3/4 del capitale sociale rappresentato in assemblea, qualunque sia il capitale sociale con cui l'assemblea è costituita.

Articolo 9

L'assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione presso la sede sociale o in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione purché nell'ambito della Repubblica Italiana, mediante pubblicazione quindici giorni prima dell'assemblea dell'avviso sulla Gazzetta Ufficiale.

L'avviso dovrà contenere l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare; nello stesso avviso potrà essere fissata per altro giorno la data della seconda adunanza, qualora la prima andasse deserta.

L'intervento e la rappresentanza dei soci nelle assemblee sono regolate da norme di legge.

L'ordinato e funzionale svolgimento dell'assemblea può essere disciplinato da un apposito regolamento assembleare approvato dall'assemblea ordinaria.

I soci che intendono partecipare all'assemblea (anche ai fini degli adempimenti di cui al terzo comma dell'art. 2370 del Codice Civile) devono, almeno due giorni prima della data fissata per l'assemblea, depositare presso la sede sociale o presso le banche o gli Enti indicati nell'avviso di convocazione i propri titoli (o certificati), se non dematerializzati, al fine di dimostrare la legittimazione a partecipare ed a votare in assemblea. Le azioni non possono essere ritirate prima della fine dell'assemblea.

Fermo restando il termine indicato al comma precedente, per le azioni dematerializzate il deposito è sostituito da una comunicazione dell'intermediario incaricato.

L'assemblea può tenersi anche in video/teleconferenza, a condizione che tutti gli aventi diritto possano parteciparvi, possa essere accertata in qualsiasi momento l'identità dei soci intervenuti in proprio o rappresentati per delega e verificata la regolarità delle deleghe rilasciate, vengano garantiti il regolare svolgimento delle adunanze e l'esercizio del diritto di intervento in tempo reale alla trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno, l'esercizio del diritto di voto nonché la regolarità delle operazioni di votazione e la correttezza del processo di verbalizzazione consentendo al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione.

L'assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente e il Segretario.

Nell'ipotesi in cui la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno non si esaurisca in giornata, l'assemblea può disporre la continuazione della riunione assembleare per il giorno seguente non festivo.

Articolo 10

L'assemblea è ordinaria e straordinaria ai sensi di legge.

L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Coloro che hanno diritto di partecipare all'Assemblea possono farsi rappresentare da terzi anche non soci nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2372 del Codice Civile.

Articolo 11

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di assenza, dal Consigliere che lo sostituisce ai sensi del successivo art. 23, ovvero in caso di assenza o impedimento di tutti i membri del Consiglio di Amministrazione da un socio designato dagli intervenuti.

Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare lo svolgimento dell'assemblea e accertare e proclamare i risultati delle votazioni. Degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

Il Presidente è assistito da un Segretario designato dall'assemblea.

Nei casi di cui all'art. 2375, secondo comma, del Codice Civile, ed in ogni altro caso lo ritenga opportuno, il Presidente si farà assistere da un Notaio per la redazione del verbale.

Articolo 12

Per la validità della costituzione dell'Assemblea Ordinaria e delle relative deliberazioni si osservano le disposizioni di legge, salvo quanto previsto dalle norme statutarie.

L'Assemblea Straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, sarà regolarmente costituita e delibererà con le maggioranze di legge.

Articolo 13

Tutte le deliberazioni vengono assunte mediante voto palese.

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario o dal Notaio.

Il libro dei verbali delle assemblee e gli estratti del medesimo, certificati conformi dal Presidente e dal Segretario, fanno prova delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea.

TITOLO V AMMINISTRAZIONE

Articolo 14

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione nominato dall'assemblea e composto da un minimo di 5 (cinque) a un massimo di 9 (nove) membri.

L'elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione avverrà sulla base di liste presentate dai soci secondo la procedura di cui ai commi seguenti.

I soci che da soli od insieme ad altri soci documentino di essere complessivamente titolari di almeno il 7,5% (sette virgola cinque per cento) delle azioni ordinarie possono presentare e/o recapitare una lista di candidati che potrà contenere nominativi fino al numero massimo di Consiglieri previsto statutariamente, ordinati progressivamente per numero, depositandola presso la sede sociale almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'Assemblea, a pena di decadenza.

In ciascuna lista deve essere contenuta la candidatura del numero minimo di soggetti aventi i requisiti di indipendenza stabiliti secondo le norme di legge e regolamentari applicabili.

Tale presentazione ha validità solamente se almeno due giorni prima di quello fissato per l'Assemblea i soci presentatori delle liste depositano le certificazioni emesse dai soggetti depositari delle loro azioni per l'intervento all'Assemblea, a comprova del possesso di almeno il 7,5% del capitale sociale.

Ciascun socio potrà presentare e votare una sola lista di candidati ed ogni candidato potrà candidarsi in una sola lista, a pena di ineleggibilità. Unitamente a ciascuna lista, entro il termine di deposito della stessa, devono depositarsi presso la sede sociale il *curriculum* di ciascun candidato e le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dal presente Statuto e dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili, nonché dei requisiti di indipendenza, ove indicati quali amministratori indipendenti.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

All'esito della votazione, previa determinazione del numero totale dei consiglieri:

- (i) in caso di consiglio di amministrazione composto di 5 o di 6 membri:
 - a) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono stati elencati, tutti i componenti eccetto 1 (uno). Almeno uno tra i soggetti tratti da tale lista deve possedere i requisiti di indipendenza;
 - b) dalla lista che è risultata seconda per maggior numero di voti e non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, è tratto, in base all'ordine progressivo indicato nella lista, il restante componente.
- (ii) in caso di consiglio di amministrazione composto di un numero di soggetti tra 7 e 9:
 - a) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono stati elencati, tutti i componenti eccetto 2 (due). Almeno uno tra i soggetti tratti da tale lista deve possedere i requisiti di indipendenza;
 - b) dalla lista che è risultata seconda per maggior numero di voti e non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, sono tratti, in base all'ordine progressivo indicato

nella lista, i restanti 2 (due) componenti. Almeno uno tra i soggetti tratti da tale lista deve possedere i requisiti di indipendenza.

Qualora con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la nomina di tanti amministratori indipendenti quanti richiesti ai sensi dello statuto, i candidati non indipendenti tratti come ultimi in ordine progressivo dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti saranno sostituiti dagli amministratori indipendenti non eletti appartenenti alla medesima lista.

In caso di presentazione di una sola lista di candidati, saranno eletti membri del Consiglio di Amministrazione i nominativi indicati in tale lista, fino al numero di consiglieri da eleggere. In questo caso, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge.

Ove non vengano presentate liste, ovvero qualora il numero dei consiglieri eletti sulla base delle liste presentate sia inferiore a quello determinato dall'assemblea, l'assemblea procederà a norma di legge.

In caso di cessazione dalla carica, per qualunque causa, di uno o più amministratori, il consiglio di amministrazione procederà alla loro sostituzione mediante cooptazione del primo candidato non eletto appartenente alla lista da cui era stato tratto l'amministratore venuto meno o, in caso di indisponibilità o di ineleggibilità di quest'ultimo, del secondo candidato appartenente alla medesima lista e così via, a condizione che tali candidati siano ancora eleggibili e siano disponibili ad accettare la carica. Resta fermo in ogni caso l'obbligo di mantenere il numero minimo di amministratori indipendenti. Qualora, per qualsiasi ragione, non sia possibile rispettare quanto sopra disposto, il Consiglio di amministrazione provvede alla sostituzione così come successivamente provvede l'assemblea, con le maggioranze di legge e senza voto di lista.

La nomina di amministratori, in ogni altro caso diverso dal rinnovo dell'intero Consiglio, è effettuata dall'Assemblea con le maggioranze di legge e senza voto di lista; gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto di nomina.

I Consiglieri durano in carica, secondo le determinazioni dell'assemblea, per un periodo non superiore a tre esercizi e sono rieleggibili; essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Articolo 15

Il Consiglio di Amministrazione, qualora non vi abbia provveduto l'assemblea, elegge tra i suoi membri il Presidente e può altresì nominare uno o più Vice Presidenti.

Con apposito regolamento, approvato dal Consiglio di Amministrazione, sono previsti limiti al cumulo degli incarichi che possono essere contemporaneamente ricoperti dagli Amministratori, che tengano conto della natura dell'incarico e delle caratteristiche e dimensioni delle società ove rivestono la carica.

Il Consiglio di Amministrazione identifica la propria composizione ottimale e, a tal fine, individua il profilo dei candidati da presentare all'Assemblea o da nominare in sede di cooptazione.

Del Consiglio di Amministrazione deve far parte almeno un amministratore indipendente, ovvero due nel caso che il numero dei componenti sia superiore a 6 (sei).

Ai fini del presente statuto, è indipendente l'Amministratore in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla disciplina applicabile o, in mancanza di questa, l'amministratore considerato indipendente ai sensi dell'art. 147-ter, comma 4, del d.lgs. 24.2.1998 n. 58.

Si applicano in ogni caso le disposizioni inderogabili di legge e regolamentari, di tempo in tempo vigenti, in materia di requisiti degli amministratori.

Nel rispetto dei principi e ai fini previsti dalla normativa, anche regolamentare, applicabile, il Consiglio di Amministrazione, annualmente, nell'ambito del processo di autovalutazione, verifica la rispondenza del Consiglio nel suo complesso e dei singoli consiglieri ai requisiti e il rispetto dei divieti previsti dalla legge, dai regolamenti e dallo statuto.

Articolo 16

Il Presidente o il Consigliere che lo sostituisce ai sensi del successivo art. 23 convoca il Consiglio di Amministrazione, di regola con cadenza mensile e comunque ogni volta che lo giudichi opportuno o ne sia fatta domanda scritta, indicante gli argomenti da trattare, da almeno un quarto dei Consiglieri in carica o dal Collegio Sindacale e ne formula l'ordine del giorno.

L'avviso di convocazione preciserà la data della riunione, l'ora e il luogo, che può essere diverso da quello della sede legale, in Italia o all'estero. L'avviso potrà altresì contenere l'indicazione dei luoghi dai quali partecipare mediante collegamento a distanza ai sensi del quinto comma del successivo art. 17.

Di ogni convocazione viene data notizia ai membri del Consiglio ed ai Sindaci effettivi tramite comunicazione scritta da inviarsi, a mezzo di lettera raccomandata, telegramma, telefax, messaggio di posta elettronica almeno quattro giorni prima di quello fissato per la riunione e, nei casi di urgenza, almeno ventiquattro ore prima.

Articolo 17

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente o dal Consigliere che lo sostituisce ai sensi del successivo art. 23.

Il Consiglio nomina il Segretario fra i suoi componenti, fra i dipendenti della Società o un notaio.

Delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio deve essere redatto verbale da iscriverne sul relativo libro e da sottoscrivere da chi le presiede e dal segretario.

Questo libro e gli estratti del medesimo, certificati conformi dal Presidente e dal Segretario, fanno prova delle adunanze e delle deliberazioni assunte.

È ammessa la partecipazione a distanza alle riunioni del Consiglio di Amministrazione mediante l'utilizzo di idonei sistemi di collegamento in video/teleconferenza, e a condizione che tutti gli aventi diritto possano parteciparvi ed essere identificati e sia loro consentito di seguire la riunione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti, nonché di ricevere, trasmettere o visionare documenti e di esprimere il voto. In tal caso, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e il Segretario.

Articolo 18

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione dovrà essere presente la maggioranza dei Consiglieri in carica.

Le deliberazioni del Consiglio sono assunte a votazione palese.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

Nelle votazioni a parità di voti, prevale il voto di chi presiede.

Articolo 19

Gli Amministratori hanno diritto al rimborso spese da essi sostenute per l'esercizio delle loro funzioni. Spetta inoltre al Consiglio di Amministrazione un compenso annuale stabilito dall'Assemblea e che resterà invariato fino a diversa deliberazione dell'Assemblea.

Articolo 20

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della Società. Esso può esercitare tali poteri e compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione e di disposizione connessi con il raggiungimento dello scopo sociale, con la sola eccezione di quelli che per legge o per disposizione statutaria siano di competenza dell'Assemblea.

Sono riservate all'esclusiva competenza del Consiglio le decisioni concernenti:

- l'approvazione del progetto di governo societario, illustrativo degli assetti statutari e di organizzazione interna, e delle sue successive eventuali modifiche, con parere favorevole del Collegio Sindacale;
- l'approvazione e le modifiche dei regolamenti interni;
- la definizione dell'assetto complessivo di governo e l'approvazione dell'assetto organizzativo della Società, nonché l'approvazione dei sistemi contabili e di rendicontazione e la supervisione del processo di informazione al pubblico e di comunicazione della Società;
- la determinazione degli indirizzi generali di gestione;
- le linee e le operazioni strategiche e i piani industriali, finanziari e di budget;
- l'eventuale costituzione dei comitati interni al consiglio o di commissioni con funzioni consultive o di coordinamento;
- la nomina e la revoca del Direttore Generale;
- l'assunzione e la cessione di partecipazioni strategiche, con esclusione di quelle di competenza dell'assemblea degli azionisti ai sensi dell'art. 2361, secondo comma, del codice civile;
- l'acquisto e la vendita di immobili;

- la nomina e la revoca dei responsabili delle funzioni di revisione interna, di conformità e di controllo dei rischi, sentito il Collegio Sindacale;
- la definizione, nel rispetto della normativa applicabile, delle politiche di remunerazione e incentivazione per, ove nominati, l'Amministratore Delegato e il Direttore Generale.

Il Consiglio di Amministrazione, inoltre, ha i compiti previsti dalla normativa di legge e regolamentare di tempo in tempo vigente in materia di controlli interni e gestione dei rischi, ivi inclusa la definizione del RAF (Risk Appetite Framework) e della politica di gestione dei rischi.

Articolo 21

Fermo restando la competenza dell'Assemblea, sono altresì attribuite al Consiglio di Amministrazione, senza facoltà di subdelega, le ulteriori seguenti competenze oltre a quelle riservate dalla legge, dalla disciplina regolamentare di tempo in tempo vigente, o dal presente statuto ai sensi del precedente articolo 20:

- a) la fusione nei casi previsti dagli articoli 2505, 2505-*bis* del Codice Civile;
- b) l'istituzione e soppressione di sedi secondarie;
- c) l'indicazione di quali Amministratori abbiano la rappresentanza della Società;
- d) la riduzione del capitale sociale in caso di recesso del socio;
- e) l'adeguamento dello statuto sociale a disposizioni normative.

Articolo 22

Il Consiglio di Amministrazione può nominare, alternativamente al Direttore generale, un Amministratore Delegato, determinando il contenuto e i limiti della delega. Peraltro, il Consiglio può assegnare le due cariche alla medesima persona.

L'Amministratore Delegato, ove nominato, sovrintende alla gestione sociale nell'ambito dei poteri attribuitigli e cura che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa. Lo stesso, inoltre, ha i compiti previsti dalla normativa di legge e regolamentare di tempo in tempo vigente in materia di controlli interni e di gestione dei rischi.

In occasione delle riunioni e con cadenza almeno trimestrale, il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale sono informati, a cura degli organi delegati, sul generale andamento della gestione e sulla prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo per le dimensioni e caratteristiche, effettuate dalla Società.

TITOLO VI

PRESIDENTE

Articolo 23

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione svolge compiti di impulso e coordinamento dell'attività degli organi collegiali cui partecipa, dei quali convoca le riunioni e stabilisce l'ordine del giorno, garantendo il corretto funzionamento e la buona organizzazione del Consiglio di Amministrazione, nonché l'adeguata circolazione delle informazioni tra i consiglieri.

Il Presidente vigila sull'esecuzione delle relative deliberazioni e sull'andamento generale della società.

Egli provvede inoltre affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i Consiglieri.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, ne assume i poteri a tutti gli effetti il Vice Presidente oppure, in caso di nomina di più Vice Presidenti ai sensi dell'articolo 15 del presente statuto, il Vice Presidente più anziano di nomina o, a parità di anzianità di nomina, il più anziano di età. In caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, subentra il più anziano di età degli altri Vice Presidenti. Qualora tutti i Vice Presidenti siano assenti o impediti ad esercitare le loro funzioni, i poteri del presidente sono deferiti all'Amministratore Delegato, ove nominato e, in subordine ad altri Consiglieri, secondo quanto stabilito dal Consiglio di Amministrazione.

In caso di urgenza, il Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, il Vice Presidente che lo sostituisce, se nominato, può assumere deliberazioni in merito a qualsiasi affare od operazione di competenza del Consiglio di Amministrazione, fatta eccezione per le materie riservate alla competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione.

Le proposte di assunzione di delibere d'urgenza sono formulate dall'Amministratore Delegato o, ove questi non sia nominato, dal Direttore Generale.

Le decisioni assunte devono essere portate a conoscenza del Consiglio di Amministrazione alla sua prima riunione successiva.

Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il Presidente fa prova dell'assenza o dell'impedimento di questi.

TITOLO VII

COLLEGIO SINDACALE

Articolo 24

Il Collegio sindacale vigila sull'osservanza delle norme di legge e regolamentari e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo amministrativo e contabile adottato dalla Società e sul suo concreto funzionamento. Il Collegio sindacale ha, inoltre, i compiti previsti dalla normativa di legge e regolamentare di tempo in tempo vigente in materia di controlli interni e gestione dei rischi. Il Collegio sindacale può svolgere le funzioni dell'Organismo di Vigilanza, ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001, in materia di responsabilità amministrativa degli enti.

Il Collegio Sindacale è composto da tre Sindaci effettivi e due supplenti, che durano in carica tre esercizi, sono rieleggibili e sono nominati, secondo le norme di legge, dall'Assemblea che designa altresì il Presidente.

Essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica, con effetto dal momento in cui il collegio è ricostituito.

I Sindaci non possono assumere incarichi di amministrazione e controllo presso società ed enti in numero superiore a quello stabilito dalla normativa.

I Sindaci intervengono alle riunioni dell'assemblea e del Consiglio di amministrazione.

Il Collegio Sindacale ottempera alle specifiche disposizioni della Banca d'Italia ed informa senza indugio la Banca d'Italia circa tutti i fatti o gli atti, di cui venga a conoscenza, che possano costituire una irregolarità nella gestione della Banca o una violazione delle norme disciplinanti l'attività bancaria.

Il Collegio Sindacale segnala al Consiglio di Amministrazione le carenze e le irregolarità riscontrate, richiedendo l'adozione di idonee misure correttive e verificandone nel tempo l'efficacia.

In particolare, il Collegio Sindacale ha la responsabilità di vigilare sulla funzionalità del complessivo sistema dei controlli interni: è tenuto ad accertare l'efficacia di tutte le strutture e funzioni coinvolte nel sistema dei controlli e l'adeguato coordinamento delle medesime, promuovendo gli interventi correttivi delle carenze e delle irregolarità riscontrate.

Il Collegio Sindacale riceve adeguati flussi informativi (periodici e relativi a specifiche situazioni o andamenti) dalle strutture e dalle funzioni aziendali di controllo e può avvalersi delle medesime nell'espletamento dei propri poteri di ispezione e controllo.

L'assemblea determina la retribuzione annuale spettante a ciascun Sindaco effettivo per l'intero periodo di durata dell'ufficio, nonché l'entità degli eventuali gettoni di presenza per l'intervento alle riunioni del Consiglio di Amministrazione; ai Sindaci spetta altresì il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni del loro incarico. Ai componenti del Collegio Sindacale è preclusa ogni forma di remunerazione variabile.

Le riunioni del Collegio Sindacale possono svolgersi per video/teleconferenza nel rispetto dei principi di cui all'art. 17.

Il verbale della riunione viene redatto ed approvato al termine della trattazione dei punti all'ordine del giorno della riunione, dandosi atto nello stesso che i sindaci che hanno partecipato alla seduta in luogo audio e video collegato. In questo caso i sindaci, previa lettura del verbale redatto da parte del Presidente, provvedono a rilasciare apposita dichiarazione - anch'essa da verbalizzare - di esatta corrispondenza del contenuto del verbale con le questioni trattate. I sindaci provvederanno al più presto, e comunque prima della successiva riunione, alla sottoscrizione del verbale stesso.

TITOLO VIII CONTROLLO CONTABILE

Articolo 25

Il controllo contabile è esercitato in conformità alla normativa di tempo in tempo vigente. Per la nomina, i compiti, i poteri e le responsabilità del soggetto incaricato del controllo contabile valgono le disposizioni di legge e della disciplina, anche regolamentare, di tempo in tempo vigente.

Il Collegio Sindacale e il soggetto incaricato del controllo contabile si scambiano periodicamente le informazioni sull'attività svolta.

TITOLO IX
RAPPRESENTANZA E FIRMA SOCIALE

Articolo 26

La rappresentanza legale della Società di fronte ai terzi ed in giudizio e la firma sociale, con tutti i poteri relativi, spettano al Presidente.

Esso ha facoltà di promuovere azioni innanzi a qualsiasi autorità giudiziaria o amministrativa, ivi incluso il potere di proporre querele, nonché di conferire procure alle liti con mandato anche generale.

La rappresentanza processuale comprende la facoltà di promuovere ogni atto ed azione per la tutela dei diritti e degli interessi della Società, anche mediante la richiesta di provvedimenti monitori, cautelari o d'urgenza e l'esercizio di azioni esecutive, in ogni sede giudiziale, amministrativa ed arbitrale avanti a qualsiasi autorità in ogni stato e grado, con tutti i poteri allo scopo necessari, compreso quello di conferire le relative procure alle liti, anche generali e con ogni facoltà di legge anche per la rinuncia agli atti e alle azioni.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, la rappresentanza legale e la firma sociale, ivi comprese le facoltà di cui al precedente comma, spettano a colui che lo sostituisce ai sensi del precedente art. 23. Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il Presidente fa prova dell'assenza o dell'impedimento di questi.

La rappresentanza spetta altresì all'Amministratore Delegato, ove nominato, nei limiti dei poteri a lui conferiti.

Il Direttore Generale ha la rappresentanza e la firma sociale per gli atti rientranti nell'ambito dei poteri conferitigli dal Consiglio di Amministrazione, nonché per la corrispondenza, gli atti, i contratti e i documenti in genere che riguardano la Società; in caso di assenza o impedimento del Direttore Generale la rappresentanza e la firma sociale spettano a chi lo sostituisce ai sensi del successivo art. 28.

Il Consiglio o, ove nominato e nei limiti dei poteri allo stesso conferiti, l'Amministratore Delegato può, per singoli atti o categorie di atti, delegare poteri di rappresentanza, con relativa facoltà di firmare per la Società, anche a persone estranee alla stessa.

Il Consiglio o, ove nominato e nei limiti dei poteri allo stesso conferiti, l'Amministratore Delegato può autorizzare dipendenti della Società a firmare, di norma congiuntamente ovvero, per quelle categorie di operazioni dallo stesso Consiglio o Amministratore Delegato determinate, anche singolarmente.

TITOLO X
DIREZIONE GENERALE

Articolo 27

Il Direttore Generale, se nominato nei limiti previsti dal precedente articolo 22 e nell'ambito dei poteri conferiti dal Consiglio di Amministrazione, gestisce gli affari correnti e provvede a dare esecuzione alle deliberazioni assunte dal Consiglio di amministrazione nonché a quelle assunte in via d'urgenza ai sensi dell'art. 23; egli inoltre sovrintende alla struttura ed al funzionamento dei servizi, determina attribuzioni e destinazioni del personale, con esclusione del personale con qualifica di Dirigente; svolge ogni altra funzione a lui attribuita dalla normativa, anche regolamentare, di tempo in tempo vigente.

Articolo 28

Il Direttore Generale, se nominato nei limiti previsti dal precedente articolo 22, partecipa con funzioni propositive alle riunioni del Consiglio di Amministrazione ed assiste a quelle dell'Assemblea.

In caso di assenza o impedimento, il Direttore Generale è sostituito, secondo i criteri fissati dal Consiglio di Amministrazione, dal Vice Direttore Generale, se nominato, ovvero da altra persona alle dipendenze della società che ricopra cariche direttive, designata dal Consiglio di Amministrazione.

Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il Direttore Generale costituisce prova dell'assenza o impedimento di questi.

Nell'ipotesi in cui sia nominato, l'Amministratore Delegato dovrà ricoprire i poteri attribuiti al Direttore Generale sopra riportati.

TITOLO XI
BILANCIO ED UTILI

Articolo 29

L'esercizio sociale si chiude al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.
Il Consiglio di Amministrazione redige il bilancio inerente a ciascun esercizio, osservate le norme di legge.

Articolo 30

Gli utili netti risultanti dal bilancio regolarmente approvato, dedotta la quota di riserva legale, sino al raggiungimento del quinto del capitale, saranno destinati secondo le deliberazioni dell'Assemblea.

Articolo 31

I dividendi non riscossi entro cinque anni dal giorno della loro esigibilità si prescriveranno e saranno devoluti a favore della Società, con imputazione alla riserva straordinaria.

TITOLO XII
DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 32

Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi ragione o causa allo scioglimento della Società, l'Assemblea straordinaria determina le modalità e i criteri della liquidazione nominando uno o più liquidatori e fissandone i poteri ed i compensi.

Articolo 33

Per quanto non previsto nel presente statuto si osservano le norme di legge e regolamentari, di tempo in tempo, vigenti.